

OGGETTO: Decreto "Cura Italia – Misure interesse ETS: approfondimenti

Come noto, con il **Decreto (denominato "Cura Italia") n.18/2020** (pubblicato, nella sua versione definitiva, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020) sono state approvate le prime misure (definite come urgenti) di carattere economico finalizzate (secondo quanto riferito dal Ministro dell'Economia) a dare *“ una prima risposta alla crisi “Coronavirus” sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento ”*.

Il Decreto in questione si articola, fondamentalmente, su quattro assi:

1. sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. iniezione di liquidità nel sistema del credito;
4. finanziamento per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e gli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza.

Relativamente al mondo degli Enti Del Terzo Settore, nel Decreto sono contenute:

- a) **alcune disposizioni specifiche**
- b) **disposizioni di carattere generale di sicuro interesse e impatto sulle associazioni e gli altri enti del Non Profit**

Di seguito vengono analizzate, seppur in maniera molto sintetica, le misure di cui sopra ritenute maggiormente significative per gli Enti del Terzo Settore.

Rinvio termine adeguamento statuti

L'art. 35 del Decreto 18/2020 al comma 1 **proroga** (ulteriormente) **al 31 di ottobre 2020 il termine entro il quale le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus potranno adeguare i propri Statuti alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).**

Relativamente al termine in questione si ricorda che:

- per come da ultimo chiarito nella circolare n. 13/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere interpretato come termine entro il quale può essere utilizzato il “procedimento semplificato” (approvazione con maggioranze assemblee ordinarie) di modifica statutaria previsto dall'art. 101, c. 2 del Codice del Terzo Settore (fatti sempre salvi gli effetti di eventuali controlli);
- discorso a parte va sempre fatto per le ONLUS iscritte nei relativi registri le quali, di fatto, dovranno mantenere i requisiti previsti dalla loro normativa fiscale (D. Lgs. 460/97) anche durante il periodo transitorio, subordinando l'efficacia delle eventuali clausole difformi al momento in cui la stessa verrà abrogato.

Rinvio termine approvazione bilanci

Con il comma 3 dello stesso articolo 35 del Decreto viene poi stabilito, limitatamente però sempre ai soli tre soggetti (ODV, APS e ONLUS iscritte nei relativi registri) sopra indicati che dovrebbero approvare il bilancio entro il periodo (01/02/2020-31/07/2020) definito (nella delibera del CdM del 31/01/2020) come di “emergenza sanitaria, che in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto possono approvare i propri bilanci entro 31 di ottobre 2020.

Circa invece gli altri soggetti (es. associazioni culturali e ricreative non iscritte agli albi di cui sopra, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) non viene disposto nulla di specifico. Si auspica che in sede di conversione del decreto venga colmato questo vuoto disponendo proroga e procedimenti semplificati per tutti i soggetti appartenenti al mondo degli Enti Non Profit in generale.

In attesa di quanto sopra, si ritiene però che lo stato di emergenza e le limitazioni imposte dalle autorità governative (in primis la sospensione di tutte le manifestazioni e degli eventi, svolti in luoghi pubblici o privati, imposto dal DPCM dell’8 marzo 2020) giustifichino ampiamente uno slittamento delle assemblee se la data di convocazione prevista negli statuti viene a ricadere nel periodo di vigenza dei divieti.

L’art. 73 c. 4 del Decreto in oggetto prevede che anche *“..le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente...”*. Possibilità questa però difficilmente utilizzabile per la stragrande maggioranza degli enti in questione (alle quali assemblee solitamente partecipano un numero consistente di persone); anche perché difficilmente conciliabile con la necessità di garantire il diritto di partecipazione a tutti gli aventi diritto.

La misura di cui sopra risulta essere invece di sicuro e interesse per i consigli direttivi (e in genere per gli organi di amministrazione) di tutti gli enti del variegato mondo del Non Profit. Solitamente composti da un numero limitato di componenti e disciplinati da regole snelle di funzionamento. Che potranno quindi organizzare e tenere proprie riunioni in videoconferenza, utilizzando piattaforme e applicazioni gratuite; nell’ambito e nel rispetto di quanto previsto dal richiamato comma 4 dell’art. 73 del D.L. 18/2020.

In linea generale si consiglia di procedere in questo modo:

- convocare e tenere in video conferenza le riunioni del consiglio direttivo ovvero organo di amministrazione. Richiamando allo scopo appunto quanto consentito dal D.L. 18/2020;
- predisporre la bozza del bilancio/rendiconto economico finanziario da sottoporre poi alla discussione ed approvazione dell’assemblea quando sarà possibile la sua convocazione;
- predisporre (nel caso ci fossero le condizioni) la bozza delle modifiche statutarie di adeguamento al D.Lgs.117/2017 da sottoporre poi alla discussione dell’assemblea;
- nel verbale della riunione evidenziare le motivazioni (ovvero l’impossibilità di tenere riunioni assembleari, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria e i divieti da questa derivanti) per le quali l’approvazione del bilancio viene rinviato. Stabilendo anche che l’assemblea verrà convocata al termine della situazione emergenziale e dei divieti di cui sopra;
- assumere, riportandole sempre in verbale, tutte le altre decisioni necessarie (es., se non già fatto, approvazione bozza preventivo; approvazione rendiconti eventuali raccolte occasionali fondi svolte; decisioni connesse a eventuali rapporti di collaborazione e fornitura in essere; ecc).

Sospensione versamenti e adempimenti fiscali e contributivi

Sulla base di quanto attualmente (perché si spera in modifiche in sede di conversione del Decreto in legge, dirette ad ampliare i soggetti, i versamenti e magari anche i termini ricadenti nella previsione) stabilito dall'art. 62 del D.L. 18/2020, per:

- le ODV, APS e ONLUS iscritte nei relativi registri;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva;
- le organizzazioni comunque operanti nei c.d. settori più danneggiati (di cui allegato del DPCM 11.03.2020). Tra le quali quelle: che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia; che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; che gestiscono palestre, impianti sportivi, stadi, club e strutture per danza, centri fitness e culturismo, piscine e centri natatori;

sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL dovuti per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati (fatto salvo aggiornamenti in sede di rettifica del Decreto o di nuovi provvedimenti):

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero entro il 1° giugno 2020 perché il 31 maggio è domenica, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi;
- in forma rateale, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per quanto concerne, invece, le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il decreto prevede una sospensione dei versamenti più lunga. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo devono essere versate (fatto sempre salvo eventuali quanto auspiccate modifiche sul tema) nei termini ordinari (16 del mese successivo il pagamento).

Il successivo art. 62 del "Decreto Cura Italia" stabilisce invece, per tutti i soggetti, la sospensione degli adempimenti in scadenza nel periodo 08/03/2020 – 31/05/2020 (nuova scadenza il 30/06/2020). Fatto salvo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche e della altre comunicazioni riguardanti le spese detraibili e deducibili (che dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 di marzo prossimo).

Tra questi vi rientra, di sicuro interesse per il mondo del Non Profit, anche l'invio del Mod. EAS "integrativo" da presentare entro il 31/03/2020 per comunicare eventuali variazioni dei dati – rispetto a quanto indicato nel modello EAS originario – avvenute nel corso dell'anno 2019.

Si ricorda che, in caso di difficoltà o impossibilità a eseguire i versamenti o gli adempimenti è possibile, successivamente, fare ricorso all'istituto del c.d. "ravvedimento operoso".

Misure agevolative per i lavoratori e i collaboratori

Il Decreto 18/2020 prevede poi alcune misure rivolte invece a sostenere i lavoratori, che possono essere utilizzate anche da quelli operanti nelle organizzazioni del non profit. Raccomandando sul punto di chiedere i dettagli del caso ai commercialisti/consulenti del lavoro di riferimento, si segnalano:

- ✓ Estensione della Cassa Integrazione in Deroga a favore dei dipendenti di tutti i settori produttivi che sospendono o riducono l'attività. In pratica, le disposizioni contenute nel decreto "Cura Italia" consentono anche ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze un solo lavoratore, la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza coronavirus.
- ✓ Indennizzo una tantum di €. 600 in favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co e sportivi che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai dipendenti stagionali del settore turismo in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 e 16.03.2020, e ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
- ✓ Congedo Parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, per quelli iscritti alla Gestione separata INPS. In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i soggetti sopra indicati hanno il diritto di fruire, a decorrere dal 5 marzo, di un congedo speciale per un periodo, continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni per i figli di età non superiore ai 12 anni (ovvero di età superiore in caso i figli con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 104/92). Per il congedo sarà riconosciuto una indennità pari: a) al 50% della retribuzione, in caso di lavoratori dipendenti; b) pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità per i genitori iscritti alla Gestione separata. La fruizione del congedo speciale è alternativa tra i due genitori del nucleo familiare: ciò significa che ne potrà godere la madre o il padre solo ove l'altro genitore non sia beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o non lavoratore.
- ✓ Voucher Baby Sitter, quale alternativa alla misura sopra indicata. In pratica è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate dal 5 di marzo. Il bonus viene erogato mediante il c.d. libretto di famiglia ed è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.
- ✓ Estensione permessi Legge 104. Per i mesi di marzo ed aprile ai 3 giorni mensili riconosciuti in via ordinaria si possono aggiungere ulteriori 12 giornate cumulative di permesso della L. 104.
- ✓ Premio ai titolari di redditi di lavoro dipendente (con reddito complessivo di importo non superiore a €. 40.000) per il mese di marzo 2020 pari ad €. 100 (non imponibile) da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione

delle operazioni di conguaglio di fine anno; compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

Si ricorda poi che già con il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 è stato esteso, per il 2020, anche alla famiglie con un solo figlio, la possibilità di attivare la c.d. "Carta Famiglia", con la quale si può accedere a sconti e riduzioni tariffarie su beni e servizi offerti dalle attività commerciali aderenti, con negozi sia fisici che online.

Sospensione versamenti e canoni per settore sportivo

L'art. 95 del Decreto 18/2020 prevede poi la sospensione, per le associazioni e le società sportive, dalla data del 17/03/2020 alla data del 31/05/2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali.

Tali canoni dovranno poi essere corrisposti, senza interessi, entro il 30/06/2020, ovvero in cinque rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

L'agevolazione si applica esclusivamente ai casi in cui sodalizi operino in impianti di proprietà pubblica e non anche nei casi in cui i locali (palestra, campo sportivo ecc) siano condotti in forza di un contratto di locazione con un soggetto privato. In questi casi, così come ovviamente in tutti gli altri casi (es locazione sede legale o operativa dell'associazione) è sempre possibile attivare un accordo di sospensione concordato e/o riduzione parziale del canone ovvero di altro genere con il proprietario/locatore.

Incentivi donazioni

L'art. 66 del Decreto 18/2020 prevede una specifica misura diretta ad incentivare le erogazioni liberali effettuate per far fronte all'emergenza epidemiologica. Nello specifico, per le erogazioni liberali in denaro o in natura, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di emergenza sanitaria a seguito dell'epidemia da Covid-19 ed effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore (oltre che dello Stato, regioni ed enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche) di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro è riconosciuta una detrazione di imposta pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.

Alle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito di impresa e destinate a finanziare gli stessi interventi, si applica l'art. 27 della legge 13/05/1999 n. 133 che dispone la possibilità di deduzione dell'erogazione liberale senza alcun massimale legato al reddito. In questo caso i soggetti che (ai sensi del d.p.c.m. 20/06/2000) possono fruire dell'agevolazione sono:

1. le Onlus; 2. le organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; 3. altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; 4. amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici

Per usufruire di tali agevolazioni l'erogazione liberale dovrà essere effettuata tramite strumenti di pagamento tracciabili.

Per le erogazioni liberali in natura si applicano le disposizioni previste dal decreto interministeriale del 28/11/2019.

23 Marzo 2020

*A cura di Antonio Sisca, Dott. Commercialista – Revisore legale, consulente Cesvol Umbria per il servizio di supporto e assistenza specialistica su materie amministrative, contabili, fiscali, statutarie e tributarie. info@studioprofessionaleperugia.it